



COMUNE DI SCIOLZE
PROVINCIA DI TORINO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELLA
TASSA PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 25/11/2009

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1

Istituzione della tassa annuale

Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo

Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati a rifiuti urbani, svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale in base a tariffa denominata "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" disciplinata dal D.Lgs. 5/11/1993 n. 507 e s.m.i., dal Decreto Ambientale s.m.i., secondo le disposizioni dello Statuto del Contribuente di cui alla Legge n. 212 del 27/7/2000 e secondo le disposizioni del presente Regolamento.

Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 e s.m.i., ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 166, legge 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008) e dall'art. 5 comma 1 lettera a) della Legge 203 del 22/12/2008 (Legge Finanziaria 2009):

- a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti adottato per l'anno 2009 continua ad applicarsi per questo Ente la tassa smaltimento rifiuti, salvo espressa diversa disposizione normativa che imponga all'Ente il passaggio a tariffa;
- b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i;

Art. 2

Oggetto del servizio e definizioni

Sono considerati rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 184 comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, le seguenti tipologie:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani, con riferimento alle misure che vengono stabilite dal presente regolamento, tenendo conto delle effettive capacità di raccolta del servizio pubblico;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, pubbliche o private, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni come definiti dal D.P.R. 254/2003, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Art. 3
Gestione del servizio

Il Comune promuove una gestione dei rifiuti basata sulla qualità dei servizi offerti e sul recupero di materiali ed energia dai rifiuti, secondo modalità improntate al continuo miglioramento delle prestazioni.

Il servizio di gestione dei rifiuti è improntato ai seguenti principi:

- eguaglianza dei diritti e dei doveri dell'utente;
- imparzialità nell'erogazione del servizio.

Il servizio viene svolto dal Gestore in una delle forme consentite dalla Legge, privilegiando quella che garantisce una gestione imprenditoriale improntata ai criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

Nel contesto del presente Regolamento con il termine di "Gestore" si intende il soggetto terzo cui il Comune abbia affidato il servizio ai sensi del precedente comma.

Art. 4
Aree territoriali coperte dal servizio

La raccolta di rifiuti urbani ed assimilati è obbligatoria su tutto il territorio comunale.

Art. 5
Tipologia della raccolta

In aderenza ai principi comunitari espressi dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la gestione dei rifiuti è orientata alla prevenzione della produzione dei rifiuti e alla riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

- il riutilizzo, il reimpiego e il riciclaggio;
- le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dei rifiuti;
- l'impiego di materiali recuperati dai rifiuti;
- l'utilizzazione dei rifiuti come mezzo per produrre energia.

Il gestore, di concerto con l'Amministrazione Comunale, potrà disporre e organizzare modalità di raccolta dei rifiuti, anche, eventualmente, mediante centri mobili, raccolte domiciliari ed altre modalità, che razionalizzino la raccolta stessa.

Il soggetto gestore è tenuto a razionalizzare la raccolta dei rifiuti perseguendo prioritariamente i seguenti obiettivi:

- raggiungere economie di gestione
- evitare l'insorgenza di fenomeni di degrado del territorio ed inconvenienti igienici;
- limitare l'intralcio al traffico veicolare stradale;
- semplificare le manovre dei mezzi meccanici adibiti alla raccolta;
- rispetto delle norme di legge sulla sicurezza e salute dei lavoratori.

Il Gestore, in collaborazione con il Comune, provvede ad informare correttamente gli utenti circa le modalità di erogazione del servizio, attraverso la predisposizione e la distribuzione di opuscoli informativi, l'apposizione di tabelle esplicative sui contenitori destinati ai rifiuti urbani e tramite altri strumenti ritenuti idonei.

Art. 6
Modalità di conferimento e obbligo di raccolta differenziata

Sul territorio comunale gli utenti hanno l'obbligo di conferimento dei rifiuti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Con decorrenza 01/10/2006 è stato istituito il servizio di raccolta domiciliare denominato "porta-porta" per le seguenti tipologie di rifiuti:

- vetro- lattine
- carta-cartone
- plastica
- organico
- indifferenziato

Il Comune tramite il gestore ha provveduto a mettere a disposizione di ciascuna utenza domestica e non domestica idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti sopra indicati. Gli utenti hanno l'obbligo di utilizzare i contenitori forniti.

Art. 7
Centri di raccolta temporanea

Il centro di raccolta comunale temporaneo denominato "Ecostazione" le cui modalità di funzionamento saranno disciplinate con apposita delibera di Giunta Comunale, è destinato alla raccolta di rifiuti ingombranti che devono avere una composizione merceologica analoga a quelli dei rifiuti di provenienza domestica, con esclusione degli scarti di lavorazione, conferiti direttamente dagli utenti del servizio ad uso esclusivo delle utenze ubicate nel territorio comunale.

L'ecostazione è destinata principalmente alla raccolta differenziata dei rifiuti aventi volumetria o composizione merceologica non idonea al conferimento tramite il servizio di raccolta porta a porta.

L'accesso all'ecostazione deve avvenire con modalità tali da assicurare il controllo sul corretto conferimento da parte dell'utenza.

L'ecostazione è riservata alle utenze domestiche e non a utenze produttive, artigianali, commerciali, che devono smaltire in proprio i rifiuti derivante dalle loro attività.

Sono comunque esclusi dall'assimilazione ai rifiuti ingombranti di uso domestico qualora questi derivino dal ritiro di un esercente attività commerciale di vendita mobili, componenti di arredamento e simili.

Ai fini dell'assimilazione dei rifiuti classificati come oli e grassi commestibili (CER 200125) sono compresi solo quelle provenienti da mense (scolastiche, micronido ecc) , nonché quelle prodotti in occasione di sagre e altre manifestazioni pubbliche.

Il Comune si riserva di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di assimilazione da parte delle utenze che usufruiscono del servizio di raccolta e si riserva di applicare le sanzioni previste dal D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. che saranno disciplinate con apposito regolamento.

Art. 8
Gestione rifiuti cimiteriali

I rifiuti cimiteriali e quelli provenienti da altre attività cimiteriali sono disciplinati dal D.P.R. 15/7/2003, n. 254.

Resta in facoltà del Comune designare un luogo all'interno del cimitero ove provvedere al deposito temporaneo dei rifiuti contenuti in appositi contenitori previsti dall'art. 12 comma 2 del D.P.R.

succitato. Al trasporto dei rifiuti agli impianti di smaltimento si provvederà tramite un servizio di trasporto, debitamente autorizzato.

Per le parti metalliche dei rifiuti descritti al primo capoverso, che non presentino contaminazione di materiale organico derivante dalla decomposizione delle salme, è consentita ai sensi degli artt. 12 comma 5 e 13 comma 2 del D.P.R. 15/07/2003, n. 254 la raccolta separata e il conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti metallici.

Art. 9

Gestione rifiuti pericolosi

Il gestore deve assicurare la raccolta differenziata e lo smaltimento conforme alla Legge, delle frazioni di rifiuti urbani pericolosi, di utenza esclusivamente domestica, di seguito elencate:

- pile scariche;
- farmaci scaduti;

La raccolta dei suddetti rifiuti avviene mediante appositi contenitori collocati lungo le pubbliche vie o presso utenze correlate (farmacie, ambulatori, etc.). Gli appositi contenitori per le pile possono essere altresì collocati presso uffici pubblici e scuole.

Art. 10

Spazzamento stradale

Il servizio di spazzamento comprende la pulizia di tutte le aree pubbliche (da muro a muro, carreggiate e marciapiedi compresi) o ad uso pubblico con asportazione dei rifiuti, della polvere, del fango, lo svuotamento dei cestini gettacarte, nonché la eventuale raccolta delle siringhe.

In particolare, il servizio di spazzamento ricomprende lo spazzamento manuale e meccanico.

Lo spazzamento manuale è disciplinato con delibera G.C. n. 3 del 22/01/2007.

Lo spazzamento meccanico dovrà essere effettuato con l'impiego di appositi automezzi in regola con le prescrizioni del Codice della Strada. e vista la morfologia territoriale del Comune viene limitato al centro del paese e all'area del nuovo polo educativo in Str. Marentino 10;

Il Comune potrà richiedere servizi di spazzamento meccanico straordinari in aggiunta a quelli ordinari, nel caso si verificassero eventi straordinari o imprevisti particolari.

La raccolta ed il trasporto dei rifiuti provenienti dall'attività di spazzamento stradale ad idoneo impianto di smaltimento avviene a cura del Gestore con propri mezzi e personale.

Art. 11

Rifiuti abbandonati

Ai sensi dell'art. 184 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico sono classificati come rifiuti urbani.

Qualora il responsabile dell'abbandono non sia individuabile o non provveda alla rimozione dei rifiuti il Comune, procede alla rimozione e al corretto avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati. Le relative spese sono addebitate al responsabile qualora individuato.

L'attività di rimozione, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti abbandonati costituisce parte integrante del servizio pubblico di raccolta.

Art. 12
Controlli e vigilanza

L'esercizio della vigilanza, l'espletamento dei controlli e la comminazione delle sanzioni contemplate dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, in applicazione del Regolamento stesso, spettano ai competenti servizi comunali e sovracomunali.

Art. 13
Onerosità del servizio

Nelle more della piena applicazione del titolo IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 la Tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, a copertura dei costi del servizio, è determinata dal Comune e applicata e riscossa dallo stesso ente.

Le modalità di applicazione delle Tassa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani sono definite dal presente regolamento.

Art. 14
Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa quindi rinvio.

Il Comune, quale ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.

Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o conduttore dei locali o dal gestore di attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

Art. 15
Gettito complessivo della tassa annuale

Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato secondo i principi stabiliti dall'art. 61 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, in misura pari ad un'aliquota del costo di esercizio di cui al comma 2 del medesimo art. 61 da stabilirsi all'atto della deliberazione di approvazione degli importi per unità di superficie relative ai locali ed aree assoggettati alla tassa.

Col medesimo atto deliberativo sono motivate le scelte relative al grado di copertura del costo del servizio attraverso il gettito della tassa.

Art. 16
Natura della tassa, importi e parametri di commisurazione

L'articolazione degli importi unitari da applicare alle superfici tassabili viene determinata secondo le modalità fissate dal presente regolamento.

Gli importi unitari sono applicati in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.

Nel calcolare la superficie tassabile le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a 1 metro quadrato.

Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

Art. 17

Classificazione locali ed aree

La superficie dei locali è desunta da apposita dichiarazione sottoscritta dal contribuente, da planimetria catastale o documentazione analoga ed è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a 200 cm.

La misurazione deve essere effettuata sul filo interno dei muri perimetrali dell'immobile al netto degli ingombri dei muri divisorii interni.

Classi	Categorie
CLASSE 1	Locali destinati ad abitazione
CLASSE 2	Uffici pubblici e commerciali, ambulatori, studi medici, studi veterinari, impianti sportivi e simili, locali degli studi professionali, banche, assicurazioni, agenzie turistiche, caserme
CLASSE 3	Negozi ed esercizi commerciali, estetiste, parrucchieri, saloni di bellezza e simili
CLASSE 4	Laboratori artigianali e magazzini
CLASSE 5	Trattorie e esercizi pubblici, case di riposo e assistenza, istituti religiosi, case di cura

Art. 18

Modalità di applicazione della tassa

La tassa è dovuta per l'occupazione e detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente Regolamento.

L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.

L'art. 1, comma 340, della legge 311/2004 ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari urbane di proprietà privata a destinazione ordinaria, la superficie di riferimento per il calcolo della tassa rifiuti urbani non può essere inferiore all'80% della superficie catastale: a determinare tale superficie sarà il Comune (l'Ufficio Ta.R.S.U.) sulla base dei dati catastali a disposizione.

Se risulterà che la superficie dichiarata è inferiore al minimo di legge suddetto, il Comune provvederà alla relativa rettifica ed alla comunicazione al contribuente del nuovo valore.

Quanto al calcolo della superficie per la determinazione della tassa rifiuti esso va effettuato sulla base di quanto previsto dall'Allegato C al D.P.R. 138/1998, che detta le norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità a destinazione ordinaria.

La procedura di calcolo prevede che (Determinazione Agenzia del Territorio del 9 agosto 2005) l'Agenzia comunichi ai Comuni che ne fanno richiesta i dati catastali aggiornati, sulla base dell'allegato C del D.P.R. n. 138/1998, relativi agli immobili presenti nell'area comunale di competenza.

Per quanto riguarda i dati metrici, essi riguardano la superficie dei singoli ambienti, ad esclusione delle aree scoperte delle unità immobiliari a destinazione residenziale (non tassabili ai fini Ta.R.S.U.): dette superfici sono calcolate senza tener conto dei coefficienti di ragguaglio previsti dal succitato D.P.R. n. 138/98.

Sarà poi il Comune, sulla base dei dati catastali ricevuti, a determinare la superficie tassabile ai fini Ta.R.S.U., con le relative riduzioni ed agevolazioni, ed a verificare che sia rispettato il criterio della superficie complessiva non inferiore all'80 % di quella catastale convenzionale.

La previsione secondo cui la superficie di riferimento ai fini T.A.R.S.U. non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale viene allo stesso modo utilizzata per l'accertamento d'ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati ai fini T.A.R.S.U.

Art. 19

Soggetto passivo della tassa

La tassa è dovuta da chiunque occupi o detiene locali ed aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e saltuariamente, la tassa è dovuta dal proprietario.

Art. 20

Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

La tassa è corrisposta in base a importo commisurato ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

La cessazione definitiva nel corso dell'anno solare dell'occupazione o conduzione di locali, purché debitamente comunicata mediante regolare denuncia all'Ufficio comunale dei Tributi, dà diritto allo sgravio o eventuale rimborso soltanto a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la domanda stessa è stata presentata.

Nel caso di cessazione senza che sia intervenuta la relativa denuncia nel corso dell'anno, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia od in seguito a recupero d'ufficio.

La denuncia tardiva di cessazione deve essere presentata, a pena di decadenza entro 6 mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

CAPO II ESENZIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 21

Intassabilità di locali ed aree

1. Non sono assoggettati alla tassa, a norma dell'art. 62 del D.Lgs. 507/1993, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche e/o destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno, quali:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
- b) balconi e terrazze scoperte;
- c) la parte degli impianti sportivi destinata esclusivamente allo svolgimento della attività sportiva, per la parte di essi il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati, di norma, ai soli praticanti di competizioni sportive o di esercizi ginnici, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Sono invece tassabili i locali adibiti a servizi (bagni, spogliatoi, uffici, sale massaggi, sale fisioterapiche e simili, ecc.) e le parti destinate all'utilizzazione da parte del pubblico o gli spalti.
- d) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o utenze (gas, acqua, luce);
- e) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;
- f) edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi attività di culto (cori, cantorie, sacrestie e simili);
- g) le superfici produttive di imballaggi secondari e terziari;
- h) le aree scoperte accessorie e/o pertinenziali collegate alle abitazioni civili (orti, cortili, giardini, ecc.);
- i) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che non risultino locate.

Il Comune nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, può accordare ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico l'esenzione totale o parziale della tassa. I soggetti che, a specifica richiesta da inoltrare al competente Consorzio di assistenza per i servizi sociali, hanno titolo per la concessione del sussidio stesso, sono le persone in condizione di accertato grave disagio economico, quali ad esempio i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'I.N.P.S., e comunque con reddito non superiore al minimo vitale limitatamente ai locali direttamente abitati e con la esclusione di quelli subaffittati.

2. Per eventuali situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogia.

3. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, **rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi**, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Non sono pertanto soggette alla tassa:

- a) le superfici degli insediamenti delle attività produttive, commerciali e di servizi sulle quali si formano rifiuti speciali dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alla norme vigenti;

b) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, agricoli, commerciali e di servizi, limitatamente alla porzione di esse occupate da impianti, macchinari e attrezzature caratterizzate dalla produzione, di regola, di rifiuti pericolosi e/o rifiuti speciali non assimilati. Parimenti non sono soggette a tassazione le aree destinate al deposito di tali rifiuti.

c) in relazione all'attività dei meccanici di automobile o di veicoli a motore si specifica che è soggetta a tassazione l'intera superficie calpestabile dell'insediamento, con eccezione:

- della superficie occupata da ponti e fosse destinate alla manutenzione dei veicoli, nonché da cabine di verniciatura;
- della superficie destinata a deposito di rifiuti pericolosi derivanti dalla lavorazione.

Sono effettuate le seguenti riduzioni:

- 1. riduzione del 20% annuo per coloro che effettueranno, in ambito domestico, il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani per l'intero anno solare. L'agevolazione è ammessa anche per periodi trimestrali, in tal caso l'aliquota di riduzione sarà proporzionata per l'effettivo periodo di utilizzo. Per l'inizio del periodo di decorrenza dei singoli trimestri si tiene conto dell'anno solare, ovvero 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre. Per le nuove utenze che si attivino in periodo infra trimestre, la decorrenza della validità della riduzione parte dal primo giorno del nuovo trimestre.**
2. Per la cessazione valgono le stesse regole di cui sopra. Limitatamente all'anno 2009 tale riduzione entra in vigore a partire dal 1° luglio.
3. Il processo è condotto dall'utente, che con mezzi manuali e/o meccanici, assicura le condizioni ottimali per lo sviluppo degli organismi decompositori senza arrecare danno all'ambiente e alla salute. Gli utenti che effettuano il compostaggio dovranno consegnare, all'atto della presentazione dell'istanza di riduzione, tutti i contenitori da loro posseduti, utili ai fini della raccolta dell'umido. È vietato il compostaggio dei seguenti materiali: plastica e gomma in genere, metalli in genere, legno verniciato o impregnato, calcinacci, vetro, olio di friggitura, lettieri non biodegradabili, per animali da compagnia, tessuti, sostanze contenenti acidi, sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi e in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente, qualsiasi sostanza non biodegradabile. Il Comune o il gestore possono in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. Il Comune comunicherà al gestore l'elenco dei cittadini che autonomamente provvederanno allo smaltimento in proprio dell'organico, affinché il gestore non prelevi più tale rifiuto.
- 4. riduzione del 10% nel caso di abitazione con unico occupante.** Il numero di occupanti è desunto dalla situazione anagrafica
- 5. riduzione del 10% per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo.**

Le riduzioni sopra indicate sono concesse su domanda dell'interessato, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e competono anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda fino a che persistono le condizioni richieste, fermo restando, a norma del disposto dell'art. 75 dello D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti.

Allorché le condizioni per le riduzioni o le esenzioni vengano a cessare, l'interessato è tenuto a presentare al competente ufficio comunale la denuncia e la tassa decorrerà dal primo giorno del mese solare successivo a quelle in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione.

In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993.

Le riduzioni e le agevolazioni non sono cumulabili: si applica quella più favorevole al contribuente.

Art. 22
Determinazione della tassa

Gli importi unitari da adottarsi in conformità alle vigenti disposizioni, devono essere deliberati entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione.

Le variazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché adottate entro il termine di cui al comma precedente, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In assenza di apposita adozione, si intendono di anno in anno prorogate nella misura vigente. La deliberazione tariffaria contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 69 del D.Lgs. 507/93. La Giunta Comunale delibera gli importi per le unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie, in relazione all'onere che si prevede di sostenere per il servizio di smaltimento, raccolta, spazzamento, cernita, recupero, trasporto, trattamento, ammasso, deposito, e discarica sul suolo.

Nel determinare gli importi unitari annuali della tassa, il Comune è tenuto a coprire, con il provento della tassa, il costo di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, al netto dell'importo delle agevolazioni, nella misura prevista dalle disposizioni in materia che saranno di volta in volta emanate e non superiore allo stesso costo. Il costo a titolo di onere per lo spazzamento dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche nonché quelle private soggette ad uso pubblico, in relazione al costo del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani, è fissato nella misura del 10 per cento, come consentito dall'art. 1 comma 7 del D.L. 392/2000 convertito in L. 26/2001.

Nel determinare l'onere annuale del servizio, anche ai fini del controllo di legittimità, dovranno essere computati, gli elementi indicati nell'art. 61, comma 2, del D.Lgs 507/93 e s.m.i. nonché quelli contenuti nelle disposizioni in materia che saranno di volta in volta emanate. Ai fini dell'osservanza degli indicati limiti minimo e massimo di copertura dei costi, si fa riferimento ai dati del conto consuntivo comprovati da documentazioni ufficiali e non si considerano addizionali, interessi e penalità.

Il gettito complessivo della tassa non può comunque superare il costo del servizio stesso, per la determinazione del quale devono essere dedotte le eventuali entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali e di energia.

Le deliberazioni tariffarie, divenute esecutive a norme di legge, vengono trasmesse entro trenta giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, che formula eventuali rilievi di legittimità nel termine di sei mesi dalla ricezione del provvedimento. Il Comune non è obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi nel caso di rilievi formulati tardivamente, ferma restando la responsabilità amministrativa per l'eventuale danno all'erario comunale ovvero nei confronti dell'utente che potrà esercitare il diritto alla restituzione.

La variazione dell'ammontare del tributo dovuta unicamente a modificazione della tariffa, non comporta l'obbligo per il Comune di notificare al contribuente un nuovo accertamento.

Art. 23
Tassa giornaliera di smaltimento

Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa giornaliera di smaltimento.

La misura è determinata dalla Giunta comunale in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale pari al 50 per cento.

In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento, è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto senza la compilazione del suddetto modulo.

In caso di uso di fatto, la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme del presente regolamento e quelle del D.Lgs. n. 507/1993, relative alla tassa annuale.

Trovano applicazione le agevolazioni previste dal presente regolamento.

Art. 24

Denunce

I soggetti passivi e i soggetti responsabili del tributo, presentano al Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso gli uffici comunali.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.

La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano e detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto associazioni, società ed altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale o effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione.

La dichiarazione sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante locale o negoziale.

L'ufficio comunale competente rilascia ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

In occasione di iscrizione anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli uffici comunali sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto fermo restando in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1.

Art. 25

Accertamento e controllo

In caso di omessa, infedele od incompleta denuncia, il Funzionario responsabile, emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste.

L'avviso di accertamento a pena di invalidità deve contenere:

- sottoscrizione del Funzionario responsabile del tributo;
- elementi identificativi del contribuente;
- locali ed aree soggetti al tributo;
- periodi tassabili;
- imponibili o maggiori imponibili;
- motivazione, diniego, agevolazione;
- organo di produzione ricorso.

Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento ed il controllo delle denunce è facoltà del funzionario responsabile:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi planimetrie dei locali o delle aree occupati, ed a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a suddette richieste di notizie nel termine concesso, i vigili, od i dipendenti dell'ufficio comunale interessato oppure il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di apposita autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili a qualsiasi uso adibiti, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
- richiedere ad uffici pubblici o enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti;
- utilizzare banche dati, informazioni, notizie, atti e quant'altro possa essere utile alla definizione di accertamento e controllo del tributo in oggetto, in forma cartacea o informatica, da qualunque ufficio detenuti.

In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici ed induttive con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile.

Per l'omessa denuncia l'ufficio potrà emettere e notificare avviso di accertamento entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.

Nel caso di denuncia infedele o incompleta l'avviso di accertamento potrà essere emesso e notificato entro il 31.12 del 5° anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.

Art. 26 Riscossione

1. La riscossione della tassa è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto e delle relative addizionali.
2. Gli importi dovuti sono riscossi in tre rate consecutive, alle scadenze indicate nell'avviso di pagamento da parte del Comune. Qualora l'avviso di pagamento non dovesse essere recapitato entro la scadenza della prima rata, il contribuente avrà a disposizione 15 giorni dalla data di ricezione (farà fede il timbro postale) per effettuare il pagamento della prima rata.
Resta, in ogni caso, nella facoltà del contribuente, versare l'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale entro la data prevista per il versamento della prima rata.

3. L'imposta dovuta deve essere corrisposta mediante versamento su conto corrente postale n. 30817100 intestato al Comune di Sciolze o sul conto di Tesoreria Comunale o mediante utilizzo della delega F24. In aggiunta alle citate modalità di versamento, il Comune può avvalersi di altre forme telematiche consentite dai sistemi bancari e postali. In ogni caso dovrà essere obbligatoriamente indicata la causale.
4. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il Comune procede ad emettere formale richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente nel rispetto dei termini di prescrizione, i cui importi sono riscossi alla scadenza indicata nella richiesta di pagamento.
5. In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Comune procede, nei termini di legge, al recupero della tassa dovuta e relative addizionali, oltre interessi tributari dalla scadenza fissata per il versamento, mediante avviso di accertamento, contenente altresì l'irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, pari al 30% della tassa dovuta.
6. In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica di tale avviso di accertamento, la riscossione dei relativi importi potrà essere effettuata mediante iscrizione a ruolo coattivo ovvero mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.
7. Sulle somme il cui pagamento venga effettuato in ritardo rispetto al termine previsto, si applicano gli interessi al tasso previsto dall'art. 7, comma 7 del vigente regolamento delle entrate tributarie comunali.

Art. 27 Rimborsi

Il termine per la richiesta di rimborso è fissato in 5 anni dalla data di versamento o da quella in cui è stato accertato il diritto alla riscossione.

Il rimborso è disposto dall'ufficio competente entro 180 giorni dalla ricezione della richiesta e previa verifica della legittimità.

Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino ad € 12,00 (compresi interessi).

Art. 28 Sanzioni

Per l'omessa presentazione della denuncia originaria o di variazione si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tassa o della maggiore tassa dovuta, con un minimo di € 51,65.

Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele, si applica una sanzione dal 50% al 100% della maggiore tassa dovuta.

Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, si applica la pena pecuniaria da € 51,65 ad € 258,23, in base alla gravità della violazione.

Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa.

Per le altre infrazioni e la contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo, il Comune provvede, a pena di decadenza, con separato atto da notificare, anche con raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa l'infrazione.

Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale e soprattassa in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo, si applicano interessi al tasso legale per ritardata iscrizione a ruolo, a decorrere dal giorno in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna all'ex Intendenza di Finanza dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette.

Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene adesione del contribuente all'avviso di accertamento.

Art. 29

Contenzioso

Dalla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui al D.Lgs. 31.12.92 n. 545 e del D.Lgs. 31.12.92 n. 546, il ricorso avverso l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Fino a tale data il ricorso contro gli atti di accertamento e contro le risultanze del ruolo deve essere presentato al Dipartimento delle entrate, direzione Regionale, sezione staccata di Torino.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI ED ORGANIZZATIVE

Art. 30

Funzionario Responsabile

Il Comune con apposito atto di Giunta Comunale, designa il Funzionario responsabile della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani al quale competono tutte le funzioni previste dal Decreto Lgs. 507/93 nonché quelle previste dal presente regolamento ove non attribuito ad altro organo comunale.

Art. 31

Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 32

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme delle vigenti leggi e regolamenti.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali;
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 33
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 01/01/2010.

Allegati:

1. Modulo denuncia unica aree tassabili;
2. Modulo domanda riduzione per compostaggio;
3. Modulo domanda riduzione per unico abitante o uso stagionale o discontinuo.



COMUNE DI SCIOLZE

PROVINCIA DI TORINO

UFFICIO TRIBUTI

Iscrizione <input type="checkbox"/> Variazione <input type="checkbox"/> Cessazione <input type="checkbox"/>	SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO
---	------------------------------

TARIFFA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI **DENUNCIA UNICA DEI LOCALI ED AREE TASSABILI**

(prodotta ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, art. 49 comma 1 D.Lgs. 22/97, art. 1 comma 28 L. 426/98, art. 33 comma 1 L. 488/99 e del relativo regolamento comunale)

Il/La sottoscritto/a

DATI DEL CONTRIBUENTE									
Cognome					Nome				
Ragione Sociale									
Comune o Stato Estero di nascita					Prov.	Data di nascita			Sesso
									M F
Residenza o Sede Legale									Prov.
CAP					Comune				
Via/Piazza					N.		Scala		Int.
Codice Fiscale/P. Iva					Tel.		E-mail/Fax		
Attività esercitata e denominazione ditta									
DATI DEL DENUNCIANTE (se diverso dal contribuente)									
Cognome					Nome				
Qualifica o natura della carica									
Comune o Stato Estero di nascita					Prov.	Data di nascita			Sesso
									M F
Residenza o Sede Legale									Prov.
CAP					Comune				
Via/Piazza					N.		Scala		Int.
Codice Fiscale/P. Iva					Tel.		E-mail/Fax		

Elenco dei componenti del nucleo familiare o della convivenza ovvero delle persone della società o ente che hanno la rappresentanza legale:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale	Relazione di parentela o natura della carica

agli effetti dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. 507/93 e s.m.i., presenta denuncia unica dei locali ed aree tassabili come descritti negli allegati modelli

☐ originaria:

decorrenza occupazione/...../.....

☐ di variazione:

decorrenza variazione/...../.....

Modelli compilati

A

B

C

R

 per un totale di n.modelli utilizzati.

Data.....

Firma.....

MOD. A: LOCALI AD USO ABITATIVO

Ubicazione in Via..... n. int. Estremi catastali: Sez. Fg. Map. Sub. Cat. Classe Proprietario..... Residente a Via/Piazzan. Titolo di occupazione o detenzione: <input type="checkbox"/> proprietà <input type="checkbox"/> affitto <input type="checkbox"/> uso gratuito <input type="checkbox"/> altro:..... Continuità: <input type="checkbox"/> nuova costruzione <input type="checkbox"/> locali già occupati in precedenza da	
RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE INTERNA DEI LOCALI	SUPERFICIE TASSABILE
ABITAZIONE E LOCALI COPERTI.....	mq.
GARAGE O POSTO AUTO COPERTO.....	mq.
CANTINA O SEMINTERRATO	mq.
MANSARDA O SOTTOTETTO (altezza superiore mt. 2,00)..	mq.
TOTALE	mq.

Note:.....

Mod. n. di

Firma

MOD. B: LOCALI AD USO ATTIVITÀ															
	Ubicazione in Via..... n. int. Estremi catastali: Sez. Fg. Map. Sub. Cat. Classe Proprietario..... Residente a Via/Piazza n. Titolo di occupazione o detenzione: <input type="checkbox"/> proprietà <input type="checkbox"/> affitto <input type="checkbox"/> uso gratuito <input type="checkbox"/> altro:..... Continuità: <input type="checkbox"/> nuova costruzione <input type="checkbox"/> locali già occupati in precedenza da Attività esercitataCodice attività <input type="checkbox"/> uso stagionale o non continuativo: Aut./Licenza n. rilasciata da Tipologia rifiuti prodotti														
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="width: 70%; text-align: center; padding: 5px;">DESCRIZIONE DEI LOCALI ED AREE</th> <th style="width: 30%; text-align: center; padding: 5px;">SUPERFICIE TASSABILE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">LOCALI ED AREE COPERTE.....</td> <td style="padding: 5px;">mq.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">AREE SCOPERTE OPERATIVE.....</td> <td style="padding: 5px;">mq.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">.....</td> <td style="padding: 5px;">mq.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">.....</td> <td style="padding: 5px;">mq.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">.....</td> <td style="padding: 5px;">mq.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px; text-align: right;">TOTALE</td> <td style="padding: 5px;">mq.</td> </tr> </tbody> </table>	DESCRIZIONE DEI LOCALI ED AREE	SUPERFICIE TASSABILE	LOCALI ED AREE COPERTE.....	mq.	AREE SCOPERTE OPERATIVE.....	mq.	mq.	mq.	mq.	TOTALE	mq.
DESCRIZIONE DEI LOCALI ED AREE	SUPERFICIE TASSABILE														
LOCALI ED AREE COPERTE.....	mq.														
AREE SCOPERTE OPERATIVE.....	mq.														
.....	mq.														
.....	mq.														
.....	mq.														
TOTALE	mq.														

Note:.....

.....

.....

.....

Mod. n. di

Firma

MOD. C: LOCALI ED AREE PER I QUALI SI CHIEDE LA CESSAZIONE

Ubicazione in Via..... n. int. Estremi catastali: Sez. Fg. Map. Sub. Cat. Classe Proprietario..... Residente a Via/Piazzan. Titolo di occupazione o detenzione: <input type="checkbox"/> proprietà <input type="checkbox"/> affitto <input type="checkbox"/> uso gratuito <input type="checkbox"/> altro:..... Continuità: <input type="checkbox"/> nuova costruzione <input type="checkbox"/> locali già occupati in precedenza da			
DESCRIZIONE DEI LOCALI ED AREE		CAT.	SUPERFICIE TASSABILE
.....		mq.
.....		mq.
.....		mq.
DATA DI CESSAZIONE	MOTIVO DEL RILASCIO		
...../...../.....	<input type="checkbox"/> vendita a <input type="checkbox"/> restituzione al proprietario <input type="checkbox"/> subentro: nominativo di chi subentra..... <input type="checkbox"/> locali vuoti a disposizione <input type="checkbox"/> altro		

Note:.....

Mod. n. di

Firma



COMUNE DI SCIOLZE

PROVINCIA DI TORINO

**ALL'UFFICIO TRIBUTI
del Comune di SCIOLZE
VIA ROMA, 2
10090 SCIOLZE**

OGGETTO: MODULO PER LA DOMANDA DI RIDUZIONE TASSA RIFIUTI PER CHI EFFETTUA IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO.

Il/La sottoscritto/a

DATI DEL CONTRIBUENTE									
Cognome					Nome				
Ragione Sociale									
Comune o Stato Estero di nascita					Prov.	Data di nascita			Sesso
									M F
Residenza o Sede Legale CAP Comune									Prov.
Via/Piazza					N.		Scala		Int.
Codice Fiscale/P. Iva					Tel.			E-mail/Fax	
Attività esercitata e denominazione ditta									

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e fermo restando, a norma del disposto dell'art. 75 dello D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti

DICHIARA

- ☐ di effettuare il compostaggio domestico e cioè di conferire tutti i rifiuti di tipo organico vegetale su terreno di sua proprietà secondo le seguenti modalità:
- ☐ all'interno di una compostiera chiusa;
 - ☐ in uno spazio tipo "cumulo";
 - ☐ altre modalità _____;
- ☐ di essere a conoscenza a quanto previsto dall'art. 21 del "Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa rifiuti solidi urbani" che testualmente recita:

1. Il processo è condotto dall'utente, che con mezzi manuali e/o meccanici, assicura le condizioni ottimali per lo sviluppo degli organismi decompositori senza arrecare danno all'ambiente e alla salute. Gli utenti che effettuano il compostaggio dovranno consegnare, all'atto della presentazione dell'istanza di riduzione, tutti i contenitori da loro posseduti, utili ai fini della

raccolta dell'umido. È vietato il compostaggio dei seguenti materiali: plastica e gomma in genere, metalli in genere, legno verniciato o impregnato, calcinacci, vetro, olio di friggitura, lettiere non biodegradabili, per animali da compagnia, tessuti, sostanze contenenti acidi, sostanze contaminati da prodotti chimici di sintesi e in generale ogni sostanza potenzialmente dannosa per l'ambiente, qualsiasi sostanza non biodegradabile. Il Comune o il gestore possono in qualsiasi tempo eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. Il Comune comunicherà al gestore l'elenco dei cittadini che autonomamente provvederanno allo smaltimento in proprio dell'organico, affinché il gestore non prelevi più tale rifiuto"

E CHIEDE

la riduzione del 20% sulla tassa rifiuti solidi urbani secondo quanto previsto dall'art. 21 del Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativamente ai seguenti locali:

LOCALI ED AREE PER I QUALI SI CHIEDE LA RIDUZIONE	
Ubicazione in Via.....	n. int.
Estremi catastali: Sez. Fg. Map. Sub. Cat. Classe	
Proprietario.....	
Residente a	Via/Piazzan.
Titolo di occupazione o detenzione: <input type="checkbox"/> proprietà <input type="checkbox"/> affitto <input type="checkbox"/> uso gratuito <input type="checkbox"/> altro:.....	

Sottoscrivendo il presente atto accetta lo svolgersi di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale o del Gestore del Servizio al fine di accertare che l'organico sia trattato come sopra dichiarato e che non venga smaltito con altre tipologie di rifiuti.

SCIOLZE, _____

Allegato: copia documento di identità in corso di validità.

FIRMA DEL RICHIEDENTE

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO

In data odierna il/la Sig./Sig.ra ha riconsegnato i seguenti contenitori utili ai fini della raccolta dell'umido:

L'addetto al ritiro



COMUNE DI SCIOLZE

PROVINCIA DI TORINO

ALL'UFFICIO TRIBUTI
del Comune di SCIOLZE
VIA ROMA, 2
10090 SCIOLZE

OGGETTO: MODULO PER LA DOMANDA DI RIDUZIONE TASSA RIFIUTI PER CHI ABITAZIONI CON UN UNICO ABITANTE O PER USO STAGIONALE O DISCONTINUO

Il/La sottoscritto/a

DATI DEL CONTRIBUENTE					
Cognome			Nome		
Ragione Sociale					
Comune o Stato Estero di nascita			Prov.	Data di nascita	Sesso
					M F
Residenza o Sede Legale					Prov.
CAP		Comune			
Via/Piazza			N.	Scala	Int.
Codice Fiscale/P. Iva			Tel.		E-mail/Fax
Attività esercitata e denominazione ditta					

CHIEDE

☐ la riduzione del 10% sulla tassa rifiuti solidi urbani secondo quanto previsto dall'art. 21 del "Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani" relativamente ai seguenti locali:

LOCALI ED AREE PER I QUALI SI CHIEDE LA RIDUZIONE	
Ubicazione in Via.....	n. int.
Estremi catastali: Sez. Fg. Map. Sub. Cat. Classe	
Proprietario.....	
Residente a	Via/Piazza n.
Titolo di occupazione o detenzione: <input type="checkbox"/> proprietà <input type="checkbox"/> affitto <input type="checkbox"/> uso gratuito <input type="checkbox"/> altro:.....	

A tal fine, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e fermo restando, a norma del disposto dell'art. 75 dello D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti

DICHIARA

- ☐ che l'immobile in oggetto è tenuto a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
oppure, in alternativa,
- ☐ di essere residente al suindicato indirizzo e di essere l'unico occupante dell'unità immobiliare.

Sottoscrivendo il presente atto accetta lo svolgersi di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale o del Gestore del Servizio.

SCIOLZE, _____

Allegato: copia documento di identità in corso di validità.

FIRMA DEL RICHIEDENTE
